

### **Legislazione austriaca - piano di divisione tra consorti - servitù prediali**

Per il paragrafo 96 L. 10 giugno 1909, n. 61 e il parag. 17 dell'ordin. *12 marzo 1910, n. 28* B. L. P., il piano di divisione fra i consorti di un'associazione, diretta allo sfruttamento di territori di dominio collettivo, diveniva definitivo, e quindi, eseguibile, soltanto dopo l'approvazione della Commissione provinciale, a cui avrebbe dovuto essere prodotto assieme all'atto generale esplicativo ed alla mappa.

Pertanto, la decisione della Commissione provinciale per le operazioni agrarie, con cui venne accordato l'avviamento della procedura di divisione, anche se irrevocabile, non ha valore definitivo quanto alla divisione, che deve essere sempre approvata.

Essa, perciò, lascia impregiudicate le questioni che fossero insorte nella causa, o insorgessero durante la divisione.

La legislazione austriaca non conosceva gli usi civici ma assumeva gli stessi sotto il concetto delle *servitù prediali* e sotto quello della proprietà meno piena.

Malgrado, però, la particolare legislazione, essi non perdono la originaria natura, e, pertanto, anche se atteggiatisi a diritti quasi dominicali, esercitati, però, sempre sui demanio del proprio Comune, essi non possono formare oggetto di liquidazione, ma devono venir conservati e solo regolati con piano economico, a sensi dell'art. 10 D. *L. 22 maggio 1924, n. 751*, a compilarsi dal Comune, senza intervento del commissario.

Per le suesposte ragioni, non può acquistarsi per usucapione la proprietà dei terreni, gravati di uso civico.

Commissario usi civici Trento, 20 novembre 1920, Interessenza delle Paludi di Plaus, Riv. demani ecc., 1927, 160. –